



COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

(Città metropolitana di Roma Capitale)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
DELIBERAZIONE N. 18 DEL 28/03/2019

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI). MODIFICAZIONI.

L'anno **2019** , il giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **17:00**, nella sala adunanze consiliari convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale, con avvisi scritti, spediti a domicilio di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica** sessione **Straordinaria** di **Prima** convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
MILVIA MONACHESI	SI	MARIANI TIZIANO	SI
CRISTIANO BAVARO	SI	BRUNI ALESSIA	SI
TOTI MARTA	SI	GASPERINI PAOLO	SI
BARBACCI AMBROGI FRANCESCA	SI	LUMACA SARA	SI
DE ANGELIS ALBERTO	SI	NUTILE TIZIANO	SI
CAMERINI BRUNO	SI	BELLI PAOLO	SI
CERINO EMANUELA	NO		

Totale Presenti 12 Totale Assenti 1

Presiede la seduta il/la Signor/a **Marta avv. Toti** in qualità di **Il Presidente del Consiglio Comunale**.

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Sig. **Paola Dott.ssa Sbrozzi**.

Vengono nominati scrutatori: Tiziano Mariani, Francesca Barbacci Ambrogi, Tiziano Natile.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 12 Consiglieri su 13 assegnati e n. 13 in carica, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (T.A.RI). MODIFICAZIONI.

Il/La sottoscritto/a Rag. Gabriella Corradi Il Responsabile dell'Area formula parere tecnico favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata

Il/La sottoscritto/a Giovanni Dr. Meconi Il Responsabile Area formula parere contabile favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Richiamati i commi 641-668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Atteso in particolare che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013:

- definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- stabilendo l'assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649);

- demandando al comune l'individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di merci (comma 649);
- concedendo ulteriori aperture nell'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e 2015 i comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652);

Richiamato inoltre il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera tariffa applicata;
- f) i termini di versamento del tributo;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 9 del 29/04/2016 , esecutiva ai sensi di legge avente per oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE – MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) (ART.1 COMMI 639 E SEGUENTI DELLA LEGGE 147/2013)

Ritenuto necessario con il presente provvedimento, modificare, il succitato regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare in maniera più dettagliata ed esaustiva le fattispecie oggetto di tassazione e renderle maggiormente comprensibili, oltreché conseguire una maggiore equità nella ripartizione dei costi sulla base del quadro normativo vigente, nei seguenti articoli:

art. 6 comma 4:

- nel testo dopo la parola *“immobile”* si aggiunge *“adibito a civile abitazione”*
- nella parte finale del testo si aggiunge il periodo *“L'occupazione, la detenzione o il possesso di magazzini, autorimesse, locali commerciali o locali produttivi (inseriti nella categoria D), anche in assenza di pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica o della presenza di una specifica attività, comporta l'assoggettabilità al tributo e l'onere, in capo all'occupante/detentore/possessore del bene, dell'iscrizione ai ruoli della Tassa Rifiuti. Tali locali sono infatti, per loro natura, ritenuti suscettibili di produrre rifiuti in base alle proprie caratteristiche intrinseche e potenzialmente utilizzabili da chi li occupa, detiene o ne è il possessore. L'esonero dal pagamento del tributo è tuttavia consentito ove il locale si trovi in obiettive condizioni di inutilizzabilità, comprovata tramite idonea documentazione da presentare ogni anno presso l'ufficio Tributi del Comune”.*

art. 8 comma 1:

- nel testo dopo la parola *"rifiuti"* si modifica il periodo con il testo: *"in quanto per loro natura inutilizzabili o interclusi alla presenza umana"*

art. 10 comma 2 lettera d):

- nella lettera d) si modifica il periodo con il testo: *"I magazzini contenenti rifiuti speciali quali materie prime, semilavorati e merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione"*.

art. 10 comma 3:

- dopo la parola *"documentata"* si modifica il testo con il seguente periodo: *"annualmente, tramite apposita documentazione (MUD), una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la Tariffa sarà ridotta in percentuale sia sulla parte fissa che sulla parte variabile in base al tipo di categoria di attività come da prospetto che segue. Si comunica che la mancata presentazione entro il trenta giugno successivo, della documentazione idonea a comprovare la presenza di rifiuti speciali non consentirà di usufruire di tale riduzione"*.

art. 11 comma 1

- dopo il termine *"assimilati"*, si modifica il testo con il seguente periodo: *"tenendo conto dei criteri minimi di legge stabiliti dall'art 1 comma 340 della legge 311/2004. Nel computo della superficie non si tiene conto di quella parte con altezza minima di m. 1,50"*

-

art. 17 comma 1

- dopo il termine *regolamento* si modifica il testo con il seguente periodo. *"Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dalla anagrafe comunale; le variazioni intervenute trovano applicazione a partire dal giorno stesso in cui si sono manifestate. Le somme a credito o a debito generate dalle variazioni anagrafiche successive all'emissione della bolletta per l'anno corrente, saranno richieste o compensate nelle bollette successive"*

-

art. 17 comma 4

- dopo il termine *"persone fisiche"* si aggiunge il periodo: *"purché non utilizzate in alcun modo per attività di deposito, ufficio o sede legale della società stessa"*.

art. 19

- dopo il **comma 6.** si aggiunge il **comma 7.** che recita: *"Per gli stabilimenti balneari (categoria n. 5) la superficie soggetta a tariffa è costituita dai locali in qualsiasi specie di costruzione, dalle verande, porticati, pergolati, terrazze, cabine, aree pavimentate nonché dalla superficie ombreggiata intesa come proiezione a terra degli ombrelloni installati. Le riduzioni per stagionalità se dovute, sono*

applicare in riferimento alle condizioni riportate al successivo art. 23 lettera b, del presente regolamento

art. 23 comma 1

lettera a):

- dopo la frase *“riduzione al 30%”* si aggiunge il periodo: *“Tale condizione deve essere annualmente documentata tramite la presentazione di bollette luce, gas, acqua che dimostrino un consumo particolarmente ridotto.”*

lettera b):

- dopo la frase *“riduzione al 30%”* si aggiunge il periodo: *“Tale condizione deve risultare da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità”.*

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 6 del 25.03.2019 (**All.2**) ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 07 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 in data 17/12/2018), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019;
- il DM del Ministero dell'interno in data 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 in data 02/02/2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per

l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Il Presidente dichiara aperta la discussione;

Uditi gli interventi dei Consiglieri come riportati nel verbale di resoconto stenotipato in copia allegato (**AII.3**);

Il Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione in merito, pone ai voti la proposta che ottiene il seguente risultato:

Presenti: **12**; Favorevoli: **10**; Astenuti: **2** (Paolo Gasperini, Sara Lumaca); Contrari **0**.

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, le modifiche al "Regolamento TARI" sulla base della normativa vigente, negli articoli così come di seguito riportati:

art. 6 comma 4:

- nel testo dopo la parola "*immobile*" si aggiunge "*adibito a civile abitazione*"
- nella parte finale del testo si aggiunge il periodo "*L'occupazione, la detenzione o il possesso di magazzini, autorimesse, locali commerciali o locali produttivi (inseriti nella categoria D), anche in assenza di pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica o della presenza di una specifica attività, comporta l'assoggettabilità al tributo e l'onere, in capo all'occupante/detentore/possessore del bene, dell'iscrizione ai ruoli della Tassa Rifiuti. Tali locali sono infatti, per loro natura, ritenuti suscettibili di produrre rifiuti in base alle proprie caratteristiche intrinseche e potenzialmente utilizzabili da chi li occupa, detiene o ne è il possessore. L'esonero dal pagamento del tributo è tuttavia consentito ove il locale si trovi in obiettive condizioni di inutilizzabilità, comprovata tramite idonea documentazione da presentare ogni anno presso l'ufficio Tributi del Comune*".

art. 8 comma 1:

- nel testo dopo la parola *“rifiuti”* si modifica il periodo con il testo: *“in quanto per loro natura inutilizzabili o interclusi alla presenza umana”*

art. 10 comma 2 lettera d):

- nella lettera d) si modifica il periodo con il testo: *“I magazzini contenenti rifiuti speciali quali materie prime, semilavorati e merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione”.*

art. 10 comma 3:

- dopo la parola *“documentata”* si modifica il testo con il seguente periodo: *“annualmente, tramite apposita documentazione (MUD), una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la Tariffa sarà ridotta in percentuale sia sulla parte fissa che sulla parte variabile in base al tipo di categoria di attività come da prospetto che segue. Si comunica che la mancata presentazione entro il trenta giugno successivo, della documentazione idonea a comprovare la presenza di rifiuti speciali non consentirà di usufruire di tale riduzione”.*

art. 11 comma 1

- dopo il termine *“assimilati”*, si modifica il testo con il seguente periodo: *“tenendo conto dei criteri minimi di legge stabiliti dall'art 1 comma 340 della legge 311/2004. Nel computo della superficie non si tiene conto di quella parte con altezza minima di m. 1,50”*

-

art. 17 comma 1

- dopo il termine *regolamento* si modifica il testo con il seguente periodo. *“Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dalla anagrafe comunale; le variazioni intervenute trovano applicazione a partire dal giorno stesso in cui si sono manifestate. Le somme a credito o a debito generate dalle variazioni anagrafiche successive all'emissione della bolletta per l'anno corrente, saranno richieste o compensate nelle bollette successive”*

art. 17 comma 4

- dopo il termine *“persone fisiche”* si aggiunge il periodo: *“purché non utilizzate in alcun modo per attività di deposito, ufficio o sede legale della società stessa”.*

art. 19

- dopo il **comma 6.** si aggiunge il **comma 7.** che recita: *“Per gli stabilimenti balneari (categoria n. 5) la superficie soggetta a tariffa è costituita dai locali in qualsiasi specie di costruzione, dalle verande, porticati, pergolati, terrazze, cabine, aree pavimentate nonché dalla superficie ombreggiata intesa come proiezione a terra degli ombrelloni installati. Le riduzioni per stagionalità se dovute, sono applicate in riferimento alle condizioni riportate al successivo art. 23 lettera b, del presente regolamento*

art. 23 comma 1

lettera a):

- dopo la frase *“riduzione al 30%”* si aggiunge il periodo: *“Tale condizione deve essere annualmente documentata tramite la presentazione di bollette luce, gas, acqua che dimostrino un consumo particolarmente ridotto.”*

lettera b):

- dopo la frase *“riduzione al 30%”* si aggiunge il periodo: *“Tale condizione deve risultare da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità”.*
- 2) di dare atto che il nuovo *“Regolamento TARI”*, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n.38 articoli, che si allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 - 3) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, in sostituzione del precedente regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 29/04/2016;
 - 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
 - 5) di pubblicare il presente regolamento:
 - ♦ sul sito internet del Comune,
 - ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
 - 6) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Successivamente, il Consiglio Comunale stante l'urgenza di provvedere, con voti:

Presenti: **12**; Favorevoli: **10**; Astenuti: **2** (Paolo Gasperini, Sara Lumaca); Contrari **0**.

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, in quanto propedeutico alla delibera di Approvazione delle Tariffe TARI anno 2019 in discussione nella medesima seduta del Consiglio Comunale.

ALLEGATI:

1. REGOLAMENTO;
2. PARERE REVISORE DEI CONTI;
3. RESOCONTO STENOTIPATO.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
(Marta avv. Toti)

Il Segretario Comunale
(Paola Dott.ssa Sbrozzi)

Atto affisso il per n. 15 giorni.

N. reg. Pubblicazioni _____

IL PUBBLICATORE

Il Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione

- ☐ La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____
- ☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.
- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. in data

Il Segretario Comunale
(Paola Dott.ssa Sbrozzi)

Delibera di Consiglio N. 18 del 28/03/2019.